



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

VISTO, in particolare, l'articolo 89 del citato decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n.156, che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi

tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

CONSIDERATO che il comma 2 del predetto articolo 89 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione suddetta;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, 12 marzo 2020, n. 112; 14 marzo 2020, n. 117; 16 marzo 2020, n. 118; 17 marzo 2020, n. 120; 18 marzo 2020, n. 122; 24 marzo 2020, n. 127; 29 aprile 2020, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194; 17 maggio 2020, n. 207; 2 giugno 2020, n. 227; 4 giugno 2020, n. 231; 14 giugno 2020, n. 245 adottati in conformità ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA la notifica effettuata alla Commissione europea in data 29 ottobre 2021 da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n.156, l'efficacia delle disposizioni del suddetto articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE;

DECRETA:

Articolo 1
(Finalità del presente decreto)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2021, n. 126, e modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n.156, il presente decreto stabilisce le modalità per la compensazione alle imprese armatoriali di cui all'articolo 2 dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19.
2. Alla compensazione di cui al presente decreto si provvede con le risorse di cui al fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo istituito ai sensi del citato articolo 89 del decreto-legge n. 104 del 2020, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.



Articolo 2

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che, alla data del 31 gennaio 2020, siano impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno.

Articolo 3

(Compensazione danni)

1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio
2. La determinazione della compensazione attribuibile ai beneficiari ammissibili è determinata tenendo conto dei costi cessanti connessi, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
3. Ai fini della determinazione della compensazione attribuibile ai beneficiari ammissibili sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del danno.
4. Ai fini del calcolo del menzionato danno, si dovrà tener conto, per l'attività considerata ammissibile, della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione Europea in applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sottraendo alla perdita di ricavi registrata rispetto agli anni precedenti l'evento eccezionale i costi non sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia è garantita la conformità ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione dell'EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.
5. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

Articolo 4

(Oggetto della domanda)

1. La domanda di cui all'articolo 1, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A del presente decreto;
 - b) indicare i valori di cui all'articolo 2, chiaramente distinti per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in conformità al modello di cui all'allegato B del presente decreto;
 - c) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante una quantificazione rigorosa dei danni causati direttamente dalle misure restrittive emanate dalle competenti autorità. A tal fine, occorrerà dimostrare che gli aiuti richiesti compensino esclusivamente i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura stessa, per la parte della sola attività ammissibile che subisce una riduzione;
 - d) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai



sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del Codice civile.

Articolo 5

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di cui all'articolo 3 devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del presente decreto, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica: dg.tm@pec.mit.gov.it.

Articolo 6

(Istruttoria e pagamento)

1. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attività istruttoria e adotta, entro 10 giorni dalla presentazione delle domande i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.
2. In caso di accoglimento e previa positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all'articolo 108, par.3, del TFUE, la medesima Direzione procede al pagamento dell'indennizzo riconosciuto.
3. Qualora l'entità delle somme da corrispondere in conseguenza delle domande presentate ecceda l'entità della dotazione del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il pagamento delle somme spettanti viene effettuato, nei limiti e compatibilmente con le disponibilità di cassa, in proporzione all'entità della compensazione da riconoscere a ciascuno degli aventi diritto.

Articolo 7

(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese di navigazione ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto ed il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.
5. L'Amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 8
(*Divieto di cumulo*)

1. Le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il danno subito come definito all'articolo 2.

Articolo 9
(*Relazione alla Commissione UE*)

1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta alla stessa una relazione sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.

Articolo 10
(*Riserva di attuazione*)

1. L'erogazione delle risorse è disposta con successivo decreto, previa positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all'articolo 108, par.3, del TFUE.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

